

d' elezioni con pena statuite dal Senato et dal Maggior Consiglio. Non si possano  
 excusar, ne si possa per ciò, ne per alcun altra causa metter parte di liberarli da  
 20 i Reggimenti ai quali fossero stati eletti se essa parte non sarà prima posta per  
 tutti sei li Consiglieri, et 3 Capi di Quaranta, et presa con li cinque sestì delle  
 balotte del Maggior Consiglio da 1000 in sù, come a 28 Ottobre 1590 è stato  
 preso in esso Consiglio. Quelli che saranno nel sopradetto modo eletti ad alcun  
 di essi Reggimenti, possano non ostante parte alcuna in contrario esser anco  
 25 eletti Procuratori di S. Marco, sempre, che occorrerà farsi elettione de Procuratori,  
 così nel tempo, che saranno designati à detti reggimenti come mentre si trove-  
 ranno in essi. Nelle dette elettioni sia obligato ciascuno del Consiglio di Pregadi  
 andar â capello, et portar il suo bolettino o scritto, o bianco, come gli parerà; et  
 sia in ciò servato in tutto, et per tutto l'ordine et la forma della parte del Mag-  
 30 gior Consiglio di xv Maggio 1558. Se li eletti à detti reggimenti non anderanno  
 al loro tempo debito non s'intenda principiarli il suo tempo, se non il giorno, che  
 faranno l'entrata in essi con tutte le altre conditioni dichiarite nella parte del  
 Maggior Consiglio di xxii Luglio 1593 in proposito di quelli che non vanno ai  
 reggimenti in tempo debito, nei quali reggimenti debbano anco star il tempo  
 35 che per le leggi è statuito. Non dovendo il fedelissimo Flaminio Barbaro Secre-  
 tario alle Voci per modo alcuno dar la lettera dell' intrar al successore se non al  
 tempo statuito delle leggi. Ne possano li predetti eletti per qualsivoglia causa,  
 mentre saranno in essi Reggimenti excusarsi, se non sarà prima posta la parte  
 per li Consiglieri et Capi di Quaranta, et presa con li  $\frac{3}{4}$  del Maggior Consiglio  
 40 da 1000 in sù.

Della parte 469—434, De non 615—788, Non sinceri 272—167, et fu presa de  
 non, fu posta la sopradetta parte in Senato à xvii Maggio, et furono

43 Della parte 152, De non 3, Non sinceri 3.

3

Παραχωρείται ἀναβολή μεταβάσεως εἰς Κρήτην εἰς τὸν ἐκλεγέντα Σύμβουλον Ἰάκωβον Πασχαλίγον.  
 1609, Σεπτεμβρίου 13.

4

Τρόπος ἐκλογῆς διαφόρων Ρεζτόρων μεταξύ τῶν ὁποίων τοῦ Δουκὸς καὶ τοῦ Καπετάνου Κρήτης.  
 1614, Μαρτίου 4.

F<sup>o</sup> 122<sup>r</sup> MDCXIV, 4 Mazo.

Conoscendosi per esperienza la necessità di continuar a far le elettioni di  
 Rettori delle più importanti et principal città del Stato nostro per scrutinio del  
 Consiglio di Pregadi et 4 mani di elettion di questo Consiglio onde non solo



resti proveduto al governo di esse ma di quei soggetti ancora di grado et qualità tali che siano stimati maggiormente a proposito per il servizio delle cose nostre, et li sudditi insieme habbiano a continuar a ricever quella sodisfattione et contento che hanno sentito per il passato; però. L'anderà parte che la deliberatione del Consiglio di Pregadi de 2, e di questo Maggior Consiglio de 3 Zener 1609, per la qual fu deliberato che per tre reggimenti all' hora prossimi le elettioni de Rettori di Padova, Verona, Brescia, Bergamo, et Crema, li Duchi et Capitani di Candia, li Baili e Proveditori et li Capitani di Corfù fossero fatte per scrutinio del detto Consiglio di Pregadi, et quatro mani di elettion di questo Consiglio sia essa prorogata per altri tre reggimenti ancora, con tutte le conditioni et modi in essa parte contenuti.

Della parte 696      De non 84      Non sinceri 951

5

Περὶ ἐκλογῆς Καπετάνου τῶν κατέργων φρουρήσεως Κρήτης ἀντὶ τοῦ Ἰερωνύμου Μοροζίνη, ἐκλεγέντος Διοικητοῦ τῶν κατέργων τῶν καταδίκων. 1616, Αὐγούστου 7.

Fo 158to      MDCXVI, VII Agosto.

Dovendosi far elettione di Capitano delle galee alla guardia del Regno di Candia in luoco del diletto nostro Gerolamo Moresini rimasto Governator delle galee di condannati. L'anderà parte, che per autorità del Consiglio di Pregadi, et quatro mani di elettion di questo Consiglio sia fatta elettion di un honorevole Nobile nostro in Capitano delle galee alla guardia del Regno di Candia in luoco del sudetto Nobile nostro Gerolamo Moresini con tutti li oblighi et conditioni dell' ultima regulatione dell' Armata, et della parte di questo Consiglio di XIII Genaro 1609, possa esser tolto d'ogni luogo, officio et reggimento, et etiam con pena, et debba partir quando et con quella commissione che parerà a questo Consiglio dovendo star in esso carrico per anni tre, et tanto più quanto tardasse ad essergli mandato il successore, con obligo a quello, che sarà eletto di meter a banco la domenica prossima seguente alla sua elettione, et armar quanto prima di libertà conforme alla parte 1582, 28 Novembre con star all' obedientia del Proveditor nostro dell' Armata del Capitano in Golfo et Governator de condannati, secondo occorrerà loro esser insieme.

Della parte 801,      De non 19,      Non sinceri 21.

6

Περὶ διορισμοῦ διαδόχου τοῦ ἀποβιώσαντος Καπετάνου τῆς φρουρήσεως Κρήτης Φραγκίσκου Σιβράνου. 1616, Αὐγούστου 21.